# **CLASSIFICAZIONE**

DIRITTO ALLA VITA -OBBLIGHI POSITIVI DELLO STATO - MANCATA ADOZIONE DI MISURE SUFFICIENTI E RAGIONEVOLI PER PROTEGGERE LA VITA DEL RICHIEDENTE, DETENUTO IN UNA STAZIONE DI POLIZIA DOVE SI ERA SVILUPPATO UN INCENDIO - INEFFICACE ISTRUTTORIA DELLE AUTORITÀ NAZIONALI - PREVENZIONE FUTURA DA LESIONI DEL DIRITTO ALLA VITA - VIOLAZIONE DELL'ART. 2 CEDU - SUSSISTENZA.

# **PRONUNCIA SEGNALATA**

Corte E.D.U., Seconda sezione, Daraibou c. Croaziadel 17 gennaio 2023

# RIFERIMENTI NORMATIVI CONVENZIONALI

Art. 2 CEDU

### RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

## **Sentenze Corte EDU**

P.H. c. Slovacchia, n. 37574/19, 8 settembre 2022; M.H. ed altri c. Croazia, n. 15670/18 e n. 43115/18, 18 novembre 2021; Kušić c. Croazia, n. 71667/17,10 dicembre 2019; Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo, GC, n. 56080/13, 19 dicembre 2017; Tekin ed Arlsan c. Belgio, n. 37795/13, 5 settembre 2017; Fergec v. Croatia, no. 68516/14, 9 maggio 2017; Armani Da Silva c. Regno Unito, GC, n. 5878/08, 30 marzo 2016; Fanziyeva v. Russia, no. 41675/08, 18 giugno 2015; Vučković ed altri c. Serbia, GC, n. 17153/11, 25 marzo 2014; Keller c. Russia, n. 26824/04, 17 ottobre 2013; Eremiášová e Pechová c. Repubblica Ceca, n. 23944/04,16 febbraio 2012; Mižigárová c. Slovacchia, n. 74832/01, 14 dicembre 2010; Trubnikov c. Russia, n. 49790/99, 5 luglio 2005; Salman c. Turchia, n. 21986/93, 27 giugno 2000; Paul e Audrey Edwards c Regno Unito, n. 46477/99; Osman c. Regno Unito, n. 23452/94, 28 ottobre 1998.

#### **ABSTRACT**

La Corte EDU ha sottolineato che, talvolta, le vite vengono perse a causa di errori e falle nel sistema generale di uno Stato, piuttosto che pererrori individuali che comportino responsabilità penale o disciplinare; ed è in tali casiche occorre approfondire sia la responsabilità istituzionale dei corpi e degli apparati amministrativi - la polizia, nel caso in esame - che quelle individuali, allo scopo di accertare le responsabilità degli organi competentie le carenze operative, nonché per fornire raccomandazioni dettagliate funzionali a garantire che tali errori non si ripetano in futuro.

La sentenza in commento, più precisamente, ha stabilito che, in un'ipotesi di incendio sviluppatosi nel seminterrato di una stazione di polizia adibita a centro di trattenimento di migranti irregolari, che aveva causato la morte di tre persone ivi detenute ed il grave ferimento del ricorrente, le autorità non avevanofornito a quest'ultimo sufficiente e ragionevole protezione della sua vita e della sua incolumità fisica, in violazione dell'art. 2 CEDU (nei suoi profili sostanziali).

Si è, inoltre, ritenuto che viera stata un'ulteriore violazionedi detto articolo, per quanto riguardagli aspetti procedurali, poichè le modalità di svolgimento delle indagini relative al tragico episodio, nonostante l'iniziale tempestività, avevano lasciato prive di rispostaalcune questioni fondamentali: le modalità di svolgimento delle perquisizioni ed il monitoraggio dei detenuti, nonché l'adeguatezza dei locali.

Neppure si era tentato di stabilire se vi fosse stata una più ampia carenza istituzionale, colmando la quale sarebbe stato possibile, anche in prospettiva futura, evitare simili errori.

#### **IL CASO**

La vicenda riguarda un incendio scoppiato nel seminterrato del Commissariato di polizia di Bajakovo, da tempo utilizzato comecentro di detenzione per migranti illegali, che aveva cagionato la morte di tre persone, mentre il ricorrente, Abdeljalil Daraibou, cittadino marocchino, anch'egli un migrante detenutoin tale centro, aveva riportato gravi ferite.

Il ricorrenteera stato trovatoinsieme ad altre tre persone, dalla polizia di frontiera, all'interno di un camion, mentre stava cercando di entrare clandestinamente in Croazia dalla Serbia.

Il predetto ed i suoi compagni erano stati arrestati e portati presso il Commissariato di Polizia di Bajakovo, rinchiusi in un locale seminterrato adibito alla detenzione di migranti clandestini, in attesa della loro espulsione in Serbia il giorno successivo.

Quella sera stessa era scoppiato un incendio nel seminterrato, cagionato, secondo la versione governativa, dal ricorrente e dagli altri detenuti, che avevano dato fuoco ai materassi, alle lenzuola ed ai loro vestiti. L'incendio si era intensamente sviluppato e diffuso in modo incontrollabile.

Nonostante l'intervento degli agenti di polizia, uno dei detenuti era morto sul posto, altri due in seguito alle ferite riportate, mentre il ricorrente aveva riportato numerose e gravi ustioni.

L'ufficio del Procuratore di Vukovar aveva immediatamente avviato **indagini penali**, proseguite per circadue anni e mezzo, a conclusione delle quali era rimasto **accertato che due agenti di polizia**, **responsabili della sicurezza** 

dei detenuti, non avevano seguito le chiare istruzioni di cui disponevano, finalizzate a sorvegliare in ogni momento la stanza di detenzione dei migranti. Tuttavia, tali carenze rientravano nell'ambito della responsabilità disciplinare e non penale.

Nell'ambito del procedimento disciplinare nei confronti dei due agenti, in particolare, una relazione redatta da un gruppo di esperti indipendenti aveva concluso che vi erano state carenze nella sorveglianza dei migranti nel momento cruciale in cui era stato appiccato il fuoco: uno dei poliziotti responsabili, infatti, li aveva lasciati per scrivere un rapporto, mentre l'altro era andato in cucina a preparare la cena per i detenuti; inoltre, non era stata svolta alcuna adeguata perquisizione dei migranti, come dimostrato dai mozziconi di sigarette rinvenuti nella stanza, a dimostrazione del fatto che i detenuti avevano fumato.

Uno degli agenti era stato assolto nell'ambito del procedimento disciplinare, mentre l'altro era stato ritenuto responsabile di una grave violazione dei doveri d'ufficio, per non aver sorvegliato i detenuti, consentendo loro di appiccare il fuoco. In sede disciplinare era stato, inoltre, rilevato che la tragedia era stata causata anche daaltri fattori, tra cui l'inadeguato spazio riservato ai detenuti – una stanza di 9 mq. priva di servizi igienici e di acqua corrente - e alcune carenze organizzative.

In seguito, la locale Procura aveva aperto un'indagine penale nei confronti del ricorrente, sospettato di aver appiccato il fuoco insieme agli altri migranti deceduti; tale indagine era stata chiusa l'anno successivo, in quanto il ricorrente, nel frattempo, era stato espulso.

Il ricorso alla Corte EDU ruota intorno alla denunciata violazione dell'art. 2 CEDU: il ricorrente ha affermato che la sua vita era stata messa in pericolo, che egli aveva subito gravi ferite a causa della negligenza degli agenti di polizia preposti alla sicurezza dei detenuti nel centro per immigrati clandestini, con conseguente responsabilità dello Stato, che non aveva predisposto adeguate misure, atte ad impedire l'incendio e, successivamente, aveva condotto un'indagine inefficace.

# LA DECISIONE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

La Corte di Strasburgo ha ritenuto che le autorità non potessero conoscere, in anticipo, dell'esistenza di un reale ed immediato rischio circa l'eventualità che il richiedente e gli altri detenuti cercassero di darsi fuoco o di ferirsi.

D'altra parte, è stato rilevato dai giudici europei che la polizia avrebbe dovuto prendere alcune precauzioni di base per minimizzareil rischio di incidenti gravi nei confronti delle persone detenute, data la loro posizione, particolarmente vulnerabile.

La Corte EDU ha rilevato, quindi, che vi erano state **gravi carenze nella perquisizione e nella supervisionee nella sorveglianzadei detenuti**: in primo luogo, non si comprende come mai i detenuti fossero rimasti o venuti in possesso di un accendino che, secondo le disposizioni normative di riferimento, avrebbe dovuto essere loro sottratto al momento dell'arrivo presso il Commissariato di polizia o, successivamente, durante il monitoraggio. Inoltre, sebbene fosse stato installato un sistema di videosorveglianza, evidentemente esso non era stato sempre utilizzato, così come i due ufficiali, assegnati alla sorveglianza permanente dei migranti, avevano lasciato i loro posti per svolgere altri compiti.

Le autorità croate, inoltre, non avevano esaminato adeguatamente le affermazioni del ricorrente, relative aiseri problemi di sicurezzapresso la stazione di polizia, quali la mancanza di un piano di evacuazione antincendio, la presenza di estintori inadeguati e la mancanza di punti di accesso per i vigili del fuoco.

In tal senso, quindi, la Corte di Strasburgo non è stata in grado di prendere una posizione definitiva su tutte le accuse del ricorrente, proprio a causa delle insufficienti informazioni disponibili; ad esempio, nessuna perizia sulle misure di protezione antincendio presenti nel commissariato al momento dell'incendio è mai stata disposta, né il giudizio disciplinare ha approfondito le pur rilevateinadeguatezzedegli spazi e le carenze organizzative.

Ciò nondimeno, era risultato chiaramente che il Commissariato di Polizia di Bajakovo ed il suo personale non erano stati preparati a fronteggiare l'evenienza dello scoppio di un incendio.

La sentenza ha, pertanto, concluso che le autorità non avessero fornito al ricorrente sufficientee ragionevole protezione della sua vita e della sua incolumità fisica, in violazione dell'art. 2 CEDU.

Si è, inoltre, ritenuto che vi fosse stata un'ulteriore violazione di detto articolo, sotto il profilo procedurale per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle indagini relative al tragico episodio, poiché, sebbene la reazione iniziale delle autorità fosse stata tempestiva, alcune questioni – quali le modalità di svolgimento delle perquisizioni ed il monitoraggio dei detenuti, nonché l'adeguatezza dei locali – erano rimaste prive di risposta, non essendo stato posto in essere alcun tentativo per stabilire se vi fosse stata una più ampia carenza istituzionale, colmando la quale sarebbe stato possibile, anche in prospettiva futura, evitare simili errori.